



Direzione Politiche Fiscali e Amministrazione

CIRCOLARE N. 16857 del 27 giugno 2023

Oggetto: Imposte e tasse – Adempimenti fiscali per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022 – Termini per i versamenti.

COMMENTO

La presente circolare si riepilogano le principali informazioni riguardanti le dichiarazioni ai fini IRPEF, IVA e IRAP e per gli ISA (Indicatori di affidabilità fiscale), per il periodo d'imposta 2022.

F.M./r.g.
Circolare n.16857 del 27/06/2023
Prot. 796 /CIRC.2023

Direzione Politiche Fiscali e Amministrazione
Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma
tel.: +39.06.68.52.452 - fax: +39.06.68.52.363
e-mail: fiscale@confagricoltura.it
sito web: www.confagricoltura.it

Alle Unioni Provinciali Agricoltori;
Alle Federazioni Regionali Agricoltori;
Alle Federazioni Nazionali di Categoria;
Alle Federazioni Nazionali di Prodotto;
Alle società di servizi;

(A cura di Filomena Maio)

Oggetto: Imposte e tasse – Adempimenti fiscali per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022 – Termini per i versamenti.

Con la presente circolare si riepilogano le principali informazioni riguardanti le dichiarazioni ai fini IRPEF, IVA e IRAP, e per gli ISA (Indicatori di affidabilità fiscale), per il periodo d'imposta 2022, tenendo conto delle modifiche normative e dei chiarimenti dell'amministrazione finanziaria fino ad oggi disponibili.

Redditi 2022

Com'è noto, per effetto di quanto previsto dall'art. 1, c. 44 della L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) e delle successive leggi di bilancio per gli anni 2018- 2022, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola. La norma, dunque, prevede l'esclusione, ai fini IRPEF e delle relative addizionali, per i periodi d'imposta suindicati, dei redditi dominicali ed agrari dei CD e IAP persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, con l'ulteriore effetto, secondo quanto precisato con circolare dell'AdE n. 8/E/2017, che non possono beneficiare dell'agevolazione in parola i soci delle società in nome collettivo (Snc) e delle società in accomandita semplice (Sas), che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale (ex art. 1, c. 1093, L. n. 296/2006), in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito d'impresa, così espressamente qualificato in capo alle società dal decreto ministeriale n. 213 del 27 settembre 2007. Resta fermo, comunque, che possono beneficiare dell'agevolazione in esame anche le società semplici che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche, in possesso della qualifica di CD o IAP, gli stessi redditi fondiari (dominicali ed agrari). Tanto premesso, si segnala, come di consueto, che il reddito dei terreni va indicato nel quadro RA del modello Redditi 2023, riportando i redditi dominicali ed agrari. I redditi dominicali devono essere dichiarati dal proprietario del terreno o dal titolare di altro diritto reale (ad esempio

l'usufruttuario), mentre il reddito agrario deve essere dichiarato dal titolare dell'impresa agricola, sia esso una ditta individuale o una società. Si rammenta che non sono comprese nel reddito agrario, ai sensi del 2°co. dell'art. 32 del TUIR, le attività agrituristiche, gli allevamenti eccedenti, le attività enoturistiche, ecc. nonché quelle c.d. connesse, secondo il disposto dell'art. 56-bis del TUIR, di produzione di beni e prestazioni di servizi, i cui redditi andranno pertanto dichiarati negli appositi righe del quadro RD. Nel caso di società semplici, in nome collettivo o società di fatto, ovvero, nel caso di imprese familiari, il reddito dei terreni andrà dichiarato dalla società, mentre il socio o il partecipante all'impresa familiare, dovrà dichiarare tali redditi nel quadro RH del proprio modello redditi. Se i terreni sono di proprietà dei soci o dei singoli familiari dell'impresa, essi dovranno dichiarare nella propria dichiarazione il reddito dominicale (quadro RA), mentre il reddito agrario corrispondente alla loro quota, sarà desumibile dalla compilazione del quadro RH. Nel rinviare per la pratica compilazione del quadro RA alle istruzioni dei modelli, si fa presente che per le società semplici, l'esclusione dall'IRPEF dei redditi attribuiti per trasparenza dalla società ai soci, spetta soltanto per i soci in possesso delle qualifiche di CD e IAP, indipendentemente dalla qualifica IAP in capo alla società (segnalata nel quadro RA, colonna 10, Mod. Redditi SP). Della mancanza del requisito professionale di IAP o CD in capo a uno o più soci, per cui oltre all'attribuzione dei redditi dominicali e/o agrari in base alle quote di partecipazione agli utili, va operata l'ulteriore rivalutazione del 30 per cento, di cui all'art. 1, c. 512, della L. n. 228/2012, come modificato dall'art. 7 del D.L. n. 91/2014 conv. in L. n. 116/2014, deve esserne data evidenza attraverso la compilazione del quadro RO, Sez. II.

IRAP

Com'è noto, a partire dal periodo d'imposta 2016, con l'art. 1, c.70, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), è stata introdotta l'esclusione generalizzata dall'IRAP per i soggetti che esercitano le attività agricole ex art. 32 del TUIR, nonché nei confronti delle cooperative e loro consorzi, di cui all'art. 10 del DPR n. 601/73 e di quelle che forniscono servizi nel settore selvicolturale, restando comunque soggette al tributo, con applicazione dell'aliquota ordinaria del 3,9 per cento, le attività di agriturismo, di allevamento eccedenti (con terreni insufficienti a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari), le altre attività rientranti nell'art. 56 bis del TUIR (produzione di vegetali su più piani produttivi, trasformazione e manipolazione di prodotti non rientranti tra quelle indicati nell'apposito decreto ministeriale e prestazioni di servizi, di cui all'art. 2135, c. 3, c.c.) e quelle di produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti stabiliti dall'art. 1, c. 423, della L. n. 266/2005.

Peraltro, con la legge di Bilancio 2022 (v. art. 1 c. 8), a partire dal 2022 l'IRAP non risulta più dovuta per tutti i lavoratori autonomi, le ditte individuali e i professionisti persone fisiche, mentre risulteranno ancora soggetti le società di persone (anche le società semplici che esercitano attività di agriturismo e altre attività connesse), le società di capitali, gli enti commerciali in generale e gli enti del terzo settore.

IVA

Com'è noto il saldo annuale IVA per il 2022 può essere versato entro i termini previsti per i pagamenti dei Redditi 2022, applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2023. Inoltre, è possibile rateizzare l'IVA a saldo con gli interessi dello 0,33% mensile. I contribuenti soggetti agli ISA possono usufruire della proroga dei pagamenti prevista per tali soggetti. (v. infra).

Quadro RS – Aiuti di Stato

Com'è noto, da qualche anno, è diventato sempre più rilevante l'obbligo di compilazione del Quadro RS della dichiarazione dei redditi, poiché esso viene utilizzato per effettuare le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli Aiuti di Stato e degli "aiuti de minimis".

In riferimento alla compilazione del quadro RS della dichiarazione "Redditi 2023", si evidenzia che lo stesso deve essere compilato dai soggetti che nel periodo d'imposta 2022 hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti "de minimis") nonché di aiuti subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.

Si evidenzia che non vanno invece indicati i dati relativi agli aiuti di Stato che rientrano nell'ambito della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. Temporary Framework) e successive modifiche, i cui dati necessari per la registrazione nel RNA sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate mediante l'autodichiarazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 gennaio 2022 (vedi circolari conf. n. 16617 del 18 maggio 2022 e 16641 del 23/06/2022).

Si evidenzia che nel Rigo RS 401 deve essere indicato anche il credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio delle attività agricole e della pesca relativo al I , III e IV trimestre 2022, rispettivamente con i codici 76, 78, 80 ; si ricorda , infatti, che tale misura è stata qualificata come un aiuto di Stato.

Il quadro in esame non dovrà essere compilato per i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia, per l'aiuto identificato dal codice 42 "definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni" e per il per l'aiuto con il codice 73 credito d'imposta per il versamento canone RAI

Si ricorda che la compilazione del quadro RS sarà necessaria ai fini della legittima fruizione di tutti gli altri aiuti eventualmente percepiti anche se maturati nel periodo d'imposta di riferimento della

dichiarazione ma non goduti nel medesimo periodo, come previsto dal regolamento istitutivo del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Quadro RU

Nel Quadro RU del Mod. Redditi 2023 trovano collocazione, tra i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese, i crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali previsti sia dalla Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che dalla Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), nonché i crediti d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio delle attività agricole e della pesca di cui all'art. 18 D.L. n. 21/2022, a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per la propria attività nel primo trimestre 2022; di cui all'art. 3-bis D.L. n. 50/2022, a favore delle imprese esercenti attività della pesca, per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per la propria attività nel secondo trimestre 2022; di cui all'art. 7 D.L. n. 115/2022, a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per la propria attività nel terzo trimestre 2022; di cui all'art. 2 D.L. n. 144/2022, a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e di quelle esercenti l'attività agro meccanica di cui al codice ATECO "01.61", per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per la propria attività nel quarto trimestre 2022.

In riferimento al credito d'imposta per beni strumentali 2022 va riportato nel quadro RU, utilizzando il codice credito apposito, il relativo importo al rigo RU5, tale importo andrà poi indicato al rigo RU130 e/o RU140.

In particolare, nel rigo RU1, si inserirà il codice credito:

- "L3", che identifica gli investimenti in beni strumentali nuovi diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla L. 232/2016 (beni materiali e immateriali ordinari), di cui all'articolo 1, comma 1055, L. 178/2020 (codice tributo 6935);
- "2L" che identifica gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 (beni materiali 4.0), di cui all'articolo 1, comma 1057 e/o 1057-bis, L. 178/2020 (codice tributo 6936);
- "3L" che identifica gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016 (beni immateriali 4.0), di cui all'articolo 1, comma 1058, L.178/2020 (codice tributo 6937).

Nel rigo RU3 andrà indicato il credito d'imposta che è stato ricevuto in qualità di socio di "società trasparenti" o di cessionari, per i quali è prevista la possibilità di effettuare la cessione. Vanno indicati anche i crediti ricevuti a seguito di operazioni straordinarie dall'incorporante o dal soggetto destinatario della fusione o dal beneficiario della scissione per esporre il credito d'imposta della società incorporata, fusa o scissa. In tale ipotesi, va compilata la sezione VI-A;

Nel rigo RU5, colonna 1, si indicherà l'importo spettante calcolato:

- nella misura del 6% dell'investimento per i beni materiali e immateriali diversi dai beni 4.0;
- nella misura del 40% dell'investimento per i beni materiali 4.0;
- nella misura del 50% dell'investimento per i beni immateriali 4.0;

Nel rigo RU130 si indicherà l'ammontare degli investimenti effettuati nel 2022:

- Colonne 1, 2 e 3 dedicate ai beni materiali e immateriali diversi dai beni 4.0;
- Colonna 4 ai beni materiali 4.0;
- Colonna 5 ai beni immateriali 4.0;

Nel rigo RU140 denominato "Investimenti beni strumentali 2022 ", si indicherà l'ammontare degli investimenti effettuati dopo il 31.12.2022, ed entro il 30 novembre 2023 (30 giugno 2023 per il credito 3L) per i quali entro il 31.12.2022 si sia proceduto all'ordine vincolante e si sia versato l'acconto del 20% del prezzo di acquisto:

- Colonne 1,2 e 3 dedicate ai beni materiali e immateriali diversi dai beni industria 4.0;
- Colonna 4 ai beni materiali 4.0;
- Colonna 5 ai beni immateriali 4.0.

Novità rilevante è l'introduzione del nuovo rigo RU141, denominato "Investimenti beni strumentali 2021", in cui vanno evidenziate eventuali variazioni in diminuzione rispetto agli importi degli investimenti indicati al rigo RU140 del modello redditi 2022 (investimenti in beni strumentali realizzati dopo la chiusura del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione ed entro il 31 dicembre 2022, che siano stati validamente prenotati entro il 31 dicembre 2021) e rettifiche in diminuzione dei crediti esposti nella sezione I del modello redditi 2022, per effetto degli "eventi intervenuti successivamente alla data di presentazione del presente modello ed entro il 31 dicembre 2022".

Il rigo RU141 non va, invece, compilato nel caso in cui la predetta rettifica venga operata mediante una dichiarazione integrativa del modello REDDITI 2022.

Nell'ambito della compilazione del rigo RU, appare opportuno evidenziare alcuni chiarimenti resi dall'Agenzia delle entrate, nella Faq pubblicata sul sito istituzionale in relazione ai dichiarativi 2022, in merito alla fruizione anticipata del credito d'imposta 4.0, dall'anno di entrata in funzione del bene interconnesso tardivamente, prevista come facoltà per il contribuente dal comma 1059 dell'articolo 1, L. 178/2020.

In particolare, viene stabilito che:

- al rigo RU1 colonna 1, va indicato il codice credito relativo al bene 4.0 (2L o 3L);
- al rigo RU5, colonne 1 e 3, va indicato l'ammontare del credito spettante in misura "piena";
- al rigo RU130, colonne 4 o 5, va indicato l'ammontare complessivo degli investimenti 4.0;

- al rigo RU130, va barrata la colonna 6 “interconnessione”.

Sul punto si rammenta che il credito d’imposta fruito anticipatamente in misura “ridotta” deve essere compensato in F24 indicando il codice tributo “6936” (beni materiali 4.0) o “6937” (beni immateriali 4.0), valorizzando il campo “anno di riferimento” dapprima con l’anno di entrata in funzione del bene e successivamente, a interconnessione avvenuta, dell’anno di interconnessione.

Altra importante novità contenuta nel quadro RU, è l’introduzione di due nuovi rigi, rispettivamente il rigo RU150 “titolare effettivo” e il rigo RU151 “cumulo”, in cui sono richieste informazioni volte ad accertare rispettivamente la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi e il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento.

In particolar per la compilazione del rigo RU 150, attesa una incongruenza tra le istruzioni e il modello, siamo in attesa dei chiarimenti ministeriali richiesti.

Essi vanno compilati dai soggetti che hanno beneficiato di crediti d’imposta per ricerca, sviluppo, innovazione, formazione e investimenti in beni strumentali 4.0. nel triennio 2020-2022 (quindi anche per gli investimenti che sono stati effettuati in anni precedenti a quello cui si riferisce la presente dichiarazione).

In riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 l’indicazione dei dati del titolare effettivo e del cumulo va fatta tenendo conto sia dei beni individuati negli allegati A e B della legge 232/2016 (beni materiali e immateriali tecnologici) sia con riferimento ai beni cd. “ordinari” (cfr. sez IV delle istruzioni al modello RPF).

L’adempimento richiama l’art. 17 del regolamento (UE) 2021/242 per cui per il triennio 2020-2022 è richiesta l’indicazione del titolare effettivo (RU150), individuato ai sensi della normativa antiriciclaggio (art. 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio).

Sono considerati titolari effettivi:

- le persone fisiche che detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale.

Se non è possibile individuare il titolare effettivo in base all’entità della partecipazione (ad es., 20 soci che detengono la quota del 5% ciascuno), rileva il soggetto o i soggetti che, in base ad accordi contrattuali, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea o che comunque esercitano un’influenza dominante sulla società, in via residuale, sono le persone che detengono i poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione.

Si ritiene che anche le Società Semplici agricole, beneficiarie dei crediti d’imposta suindicati, siano tenute alla compilazione del rigo RU150 tenendo conto delle suddette indicazioni, con l’individuazione del titolare effettivo secondo i criteri suesposti.

Nel rigo RU151, invece, è previsto l’obbligo di indicare la fruizione di eventuali ulteriori sovvenzioni, con riferimento agli stessi costi che hanno concorso alla determinazione del credito d’imposta.

In particolare, per la compilazione del rigo RU151, occorre indicare le seguenti informazioni:

- in colonna 1, il codice del credito d'imposta;
- in colonna 2, l'anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;
- in colonna 3, la descrizione dell'ulteriore sovvenzione fruita.

ISA

Con la pubblicazione della circolare n. 12/E/ del 01.06.2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sugli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d'imposta 2022, approvati con il Provvedimento AdE del 31 gennaio 2022.

Preliminarmente va segnalato l'abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica ad opera del D.L. n. 73/2022, a partire dal periodo d'imposta 2022. Inoltre, sono estese anche all'anno 2022 l'elaborazione degli specifici correttivi per tener conto degli effetti straordinari della crisi economica conseguenti all'emergenza sanitaria COVID 2019-

Con il D.M. 28 aprile 2023 è stata, inoltre, individuata una nuova causa di esclusione, oltre a quelle già previste nelle istruzioni alla compilazione del Modello ISA 2023 per i contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021.

Si ricorda che i contribuenti che possono beneficiare delle cause di esclusione sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all'interno dei relativi modelli.

Tali contribuenti, dovranno, tuttavia:

- dichiarare nel quadro RE/RF/RG del modello Redditi la specifica causa di esclusione;
- compilare il modello ISA prescindendo dall'importazione delle variabili precalcolate e senza effettuare il calcolo;
- allegare il modello ISA al modello Redditi.

È bene evidenziare che nei confronti di tali contribuenti, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017.

Compilazione del modello ISA

In generale giova ricordare che oltre alle informazioni richieste dai modelli ISA, sono necessari ulteriori dati, contenuti nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, che sono resi disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente. Si tratta, a titolo esemplificativo, dei dati relativi ai componenti

redditali (ricavi, rimanenze, spese per lavoro dipendente, spese per servizi, ecc.) e ai redditi di periodi precedenti.

Tali informazioni sono utilizzabili direttamente mediante il software applicativo degli ISA. Alcune di esse possono essere modificate, se non corrette, e successivamente utilizzate per l'applicazione degli indici.

Sono tenuti alla compilazione dei modelli ISA gli esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo che svolgono come attività prevalente una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un indice di affidabilità fiscale. Si ricorda che anche i soggetti che svolgono le attività agricole con la determinazione del reddito d'impresa (Snc, Sas, Srl, ecc.) rientrano tra i soggetti tenuti alla presentazione degli ISA).

I modelli ISA sono composti da diversi quadri destinati ad accogliere:

- i dati strutturali propri dell'attività (ad esempio, quadro A sul personale dipendente, quadro B sui locali ove l'attività è svolta);
- nonché i dati contabili (quadri F e H).

Le informazioni richieste nei quadri non sono standardizzate, ma variano da un indice all'altro in relazione alle caratteristiche specifiche delle attività cui si riferiscono.

Il software per l'applicazione degli ISA è reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate e segnala il livello di affidabilità del contribuente (variabile da 1 a 10). Detto programma consente anche di indicare l'inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate, attraverso l'inserimento dei dati ritenuti corretti.

Nei casi di omissione dei modelli ISA o di indicazione inesatta o incompleta dei dati, è applicabile una sanzione variabile da 250,00 a 2.000,00 euro.

L'Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.

Nei casi di omissione della comunicazione, l'Agenzia delle Entrate può procedere, previo contraddittorio, ad accertamento induttivo.

I benefici premiali stabiliti in funzione del livello di affidabilità raggiunto possono riassumersi come segue:

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti tributari;
- la disapplicazione della disciplina delle società di comodo;
- la preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;

- la possibilità di ridurre la portata dell'accertamento sintetico da «redditometro»;
- la riduzione di un anno del termine di decadenza dell'attività di accertamento.

Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

Versamenti

Con comunicato stampa del 14.06.2023 il MEF ha preannunciato la la proroga, per i soggetti che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA, dei termini di versamento degli importi risultanti dalla dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA in scadenza il prossimo 30 giugno.

Più in particolare, i versamenti sono prorogati al 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione, ed entro il 31 luglio 2023, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

La proroga riguarda anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi coloro che applicano regimi forfettari e i partecipanti a società associazioni e imprese ai sensi degli art. 5, 115 e 116 del TUIR.

Sul punto, si ricorda che, stando a quanto chiarito in analoghe occasioni di proroga (v. circ. confederale n. 16143 del 05/08/2019 e 16124 del 1/07/2019) non rientrano tra i soggetti che possono invocare il differimento gli esercenti attività agricole titolari di reddito dominicale e/o reddito agrario ex art. 32 del TUIR, per i quali il termine ordinario resta fermo al 30 giugno 2023, salvo maggiorazione dello 0,40 per cento se il versamento è effettuato entro il 30 luglio p.v. (31 luglio in quanto il 30 cade di domenica).